



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del **dr. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1059/08 di R.G, decisa con dispositivo letto all'udienza del 6.6.08, promossa con ricorso ex art. 22 L. 24.11.81 n. 689 di

- contro

COMUNE DI – PM

Conclusioni: il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato; l'Amm.ne chiede il rigetto del ricorso.

Oggetto: opposizione avverso verbale di contestazione n. A990-3964 del 13.1.08 della PM di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La PM di rilevava e contestava che la parte ricorrente circolava non autorizzato in ZTL. Veniva contestato alla parte ricorrente la violazione di cui all'art. 7. La parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il verbale, opponendo (anche in udienza) fra l'altro il fatto che nel verbale vi era indicato come accertatore un agente, quando invece dal tenore e contenuto dello stesso verbale stesso risultava che la rilevazione dell'infrazione era stata effettuata tramite una telecamera e non già dall'agente accertatore indicato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, risultano ragioni per procedere all'annullamento del provvedimento opposto se non altro perché la parte ricorrente ha evidenziato che nel verbale si rileva l'erronea indicazione, frutto evidentemente di una redazione meccanica del verbale, che l'accertamento sarebbe stato fatto da un agente della PM e non già da un apparecchio elettronico di rilevamento (sistema K53300/01) come in effetti avvenuto ed attestato dallo stesso verbale.

E se è vero che per sé detto vizio non sarebbe tanto grave ex L. 15/05 da comportare la nullità del verbale stesso, integrando la stessa una mera e non grave irregolarità dell'atto, non comportante per sé l'invalidità dello stesso, non di meno così come redatto il verbale reca nel caso una seria imprecisione che ne mina la regolarità.

Infatti è vero che, come previsto espressamente dall'art. 21 octies della L. 241/90 (dalla cit. L. 15/05 in materia di riforma dell'azione amministrativa), *“non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”*; e ciò costituisce un nuovo e fondamentale principio introdotto dal legislatore che risolve un precedente contrasto giurisprudenziale sorto circa gli effetti delle violazioni procedurali, sancendo tale norma appunto il principio che non sono talmente gravi da comportare l'annullamento dell'atto amministrativo quelle

violazioni di norme che – a proposito - non incidono sul contenuto dispositivo dell'atto, limitandosi ad integrare – come nella fattispecie - mere ed irrilevanti irregolarità formali dell'atto che non inficiano perciò da sole la validità dello stesso.

Non di meno nel caso specifico – almeno allo stato – il giudicante ritiene che, stante anche la concomitante novità del sistema di rilevazione della infrazione messo in atto dalla P.A. resistente, la regolarità del verbale debba essere valutata con maggior rigore rispetto al principio generale enunciato, ritenendo quindi per tale ragione di fatto irregolare il verbale proprio (ed anche soltanto) per la menzionata irregolarità, solo apparentemente non grave.

In buona sostanza il gdp ritiene che l'irregolarità evidenziata, che assorbe ogni altro motivo esposto dal ricorrente, sia tale da far ritenere come nullo o annullabile il verbale opposto per la presenza di un sufficientemente grave (ai fini dell'annullamento) vizio di forma.

E' possibile peraltro che l'indicazione dell'agente accertatore nel verbale potrebbe riferirsi a colui che ha trasposto i dati dalla macchina rilevatrice al verbale stesso e non necessariamente ad un agente presente in loco. E ciò toglie ogni ventilata possibilità di configurazione di ipotesi di false attestazioni nel verbale. Del resto sussisterebbe comunque anche un credibile stato di necessità, tale anche questo da giustificare l'annullamento del verbale. In ogni caso, a prescindere da ciò, quella sopra descritta resta un'irregolarità tale che consentire per sè l'annullamento del verbale in questione. Spese compensate

PER QUESTI MOTIVI

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia , visto l'art. 23 L. 689/81, sulle conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

l'opposizione proposta da avverso al verbale di contestazione n. A990-3964 del 13.1.08 della PM di . e

ANNULLA

il suddetto atto opposto. Spese compensate.

Reggio Emilia 06.06.08

IL GIUDICE DI PACE
Dr. Alfredo Carbognani